



CITTÀ DI CIVITAVECCHIA

Città Metropolitana di Roma Capitale

ORIGINALE

UFFICIO DEMANIO MARITTIMO
ufficio demanio marittimo

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 1029 del 25/03/2022

(Art. 107 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Oggetto Stagioni balneari 2022-2026 - Affidamento gestione dei servizi connessi alla
:
balneazione sulla spiaggia del Pirgo in concessione al Comune di Civitavecchia –
Determina a contrarre

VISTO il Codice della Navigazione, approvato con R.D. 30/03/1942, n. 327 e il relativo Regolamento di esecuzione, di cui al D.P.R. 15/02/1952, n. 328;

VISTO l'art. 45 bis del Codice della Navigazione: "*Affidamento ad altri soggetti delle attività oggetto della concessione*", aggiunto dall'art. 2, secondo comma, D.L. 05/10/1993, n. 400, convertito, con modificazioni, con L. 04/12/1993, n. 494, con le modifiche apportate dall'art. 10, L. 16/03/2001, n. 88;

VISTA la L.R. 06/08/1999, n. 14 "*Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo*" e in particolare l'art. 77 comma 2 lett. b) con cui la Regione Lazio ha delegato ai comuni costieri l'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi concernenti i provvedimenti sulle aree demaniali marittime quando l'utilizzazione abbia finalità turistiche e ricreative;

VISTA la L.R. 06/08/2007 n. 13 concernente: "*Organizzazione del sistema turistico laziale. Modifiche alla Legge Regionale 6 agosto 1999, n. 14*" e in particolare l'art. 50 che conferisce ai comuni costieri la titolarità al rilascio dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 45 bis del Codice della Navigazione;

VISTA la L.R. n. 08 del 26/06/2015 "*Disposizioni relative all'utilizzazione del demanio marittimo per finalità turistiche e ricreative. Modifiche alle legge regionale 6 agosto 2007, n. 13, concernente l'organizzazione del sistema turistico laziale, e successive modifiche*" e in particolare l'art. 5 che ha introdotto l'art. 53 bis alla L.R. n. 13/2007 che al comma 3 dispone che "*I comuni sono tenuti ad attivare procedure ad evidenza pubblica ai fini del rilascio di nuove concessioni, nonché nei casi di affidamento ad altri soggetti delle attività oggetto della concessione e di subingresso ai sensi, rispettivamente, degli art. 45 bis e 46 del codice della navigazione e successive modifiche*";

VISTO il Regolamento Regionale 12 agosto 2016, n. 19 "*Disciplina delle diverse tipologie di utilizzazione delle aree demaniali marittime per finalità turistico-ricreative*", e in particolare:

- l'art. 3 comma 1 lettera b) dove si stabilisce che le spiagge libere con servizi, sono: "*aree demaniali marittime di libera fruizione gestite dai comuni, nelle quali gli stessi assicurano il*

servizio di assistenza, di pulizia, di salvataggio e i servizi igienici attraverso convenzioni, anche a titolo oneroso, di cui all'articolo 7, comma 1, lettera a). All'interno di tali spiagge tutte le aree stabilmente occupate da strutture e impianti sono assoggettate a regolare titolo concessorio e la relativa superficie non può essere superiore al 10% della superficie di arenile affidata in convenzione”;

▪ l'art. 5 che stabilisce:

- i requisiti strutturali e funzionali delle spiagge libere con servizi,
- le attività commerciali e i servizi che si possono svolgere sulle spiagge libere con servizi;
- che le strutture e gli impianti realizzati sulle spiagge libere con servizi devono essere di facile rimozione, realizzati con materiale ecocompatibile e posizionati in modo da garantire la massima visuale del mare;
- che nelle spiagge libere con servizi è vietato il preposizionamento di attrezzature balneari e l'organizzazione di servizi alla balneazione non può in nessun caso precludere la libera fruizione degli arenili;

▪ l'art. 7 comma 1 lettera a) che stabilisce: *"i comuni, per la gestione dei servizi provvedono mediante convenzioni, anche a titolo oneroso, da stipulare, in base al modello di cui all'Allegato A" (allegato parte integrante al Regolamento Regionale 12 agosto 2016, n. 19);*

VISTA la concessione demaniale marittima della “spiaggia libera con servizi” del Pirgo, sita in Via Duca d'Aosta e assentita a favore del Comune di Civitavecchia con atto n. 10/2010 Rep. 11 del 26/11/2010, individuata con Cod. Reg.: CIV03, in corso di proroga;

VISTA la Determinazione Dirigenziale n.230/2021 ad oggetto “*Comune di Civitavecchia – Isolotto del Pirgo e spiaggia attrezzata prospiciente - Proroga al 31.12.2033 concessione demaniale marittime n. 10 Rep. 11 del 26.11.2010 ai sensi dell'art. 1 commi 682 e 683 della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 – Presa atto chiusura procedimento con esito positivo*”

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 17 del 04/02/2021 ad oggetto. “*Affidamento ai sensi dell'art. 45 bis del Codice della Navigazione gestione dei servizi balneari sulle spiagge libere con servizi in concessione al Comune di Civitavecchia tramite convenzioni di cui all'art. 7 comma 1, lettera a) del Regolamento Regionale 12 agosto 2016, n. 19 – Determinazioni*”, con la quale si è disposto, tra l'altro, l'avvio di procedura ad evidenza pubblica e i criteri per l'affidamento della spiaggia libera con servizi del Pirgo per sei anni a partire dalla stagione balneare 2021;

DATO ATTO che nell'anno 2021 è stato pubblicato l'avviso pubblico prot.17241 del 04/03/2021 previa approvazione dello stesso con D.D. 630/2021, e che tale avviso, a seguito delle verifiche del RUP è risultato privo di concorrenti per l'esclusione dell'unico presente in fase di verifiche da parte del RUP;

DATO ATTO che la spiaggia libera con servizi del Pirgo, oggetto della concessione demaniale marittima n. 10/2010, si sviluppa per 142 metri di fronte mare ed è costituita da circa metri quadrati 4100 di area scoperta (tra arenile e marciapiedi), scale di accesso alla spiaggia da Via Duca d'Aosta e da una struttura in muratura, posta a quota arenile, con destinazione a bagni pubblici di circa metri quadrati 21;

RICHIAMATO:

- l'art. 32 comma 2 del D.Lgs n. 50/2016, il quale dispone che prima dell'avvio delle procedure d'affidamento dei contratti pubblici le Amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano a

contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori e delle offerte

- l'art. 192, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000 il quale dispone che la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante:

- Il fine che il contratto intende perseguire;
- L'oggetto del contratto, la sua forma e le sue clausole ritenute essenziali
- Le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base.

RITENUTO pertanto di dover approvare specifica determinazione a contrarre contenente tutte le condizioni e le clausole da prevedersi nell'avviso pubblico per il suddetto affidamento;

DARE ATTO che la gara che avrà per oggetto il "Stagioni Balneari 2022-2026 – Affidamento gestione dei servizi connessi alla balneazione sulla spiaggia del Pirgo in concessione al Comune Di Civitavecchia", sarà espletata dalla CUC Consorzio I Castelli della Sapienza;

VISTI gli articoli 192 del D.Lgs. n. 267/2000 e 32, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, i quali prescrivono la necessità di adottare apposita determinazione a contrarre per definire il fine, l'oggetto, la forma e le clausole ritenute essenziali del contratto che si intende stipulare, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne stanno alla base;

VISTI:

- la L. 07/08/1990, n. 241 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e ss.mm.ii.;
- l'Ordinanza di Sicurezza Balneare n. 58 del 28/04/2017 emanata dalla Capitaneria di Porto di Civitavecchia;
- l'Ordinanza Balneare vigente emanata dal Comune di Civitavecchia;
- il Decreto Sindacale prot. 69325 del 11/09/2020 di affidamento della direzione del Servizio 4 Lavori Pubblici e Ambiente;

D E T E R M I N A

1. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto, ne costituiscono presupposto e motivazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della L. 241/1990 e ss.mm.ii.;
2. adottare la seguente determinazione a contrarre, ai sensi dell'art.32, comma 2 del D.Lgs n.50/2016 dando atto che la gara ha per oggetto "*Stagioni Balneari 2022-2026 – Affidamento gestione dei servizi connessi alla balneazione sulla spiaggia del Pirgo in concessione al Comune Di Civitavecchia*"

3. dare atto che la procedura di gara sarà espletata dalla CUC Consorzio I Castelli della Sapienza e che si procederà all'affidamento ai sensi dell'art. 45/bis del Codice della Navigazione, adottando il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs 50/2016 attraverso procedura aperta;
4. Trasmettere il presente atto alla CUC Consorzio I Castelli della Sapienza;
5. di approvare, in relazione alla procedura di cui ai punti precedenti, i seguenti allegati:
 - a) Allegato 1: "Planimetria della spiaggia del Pirgo" oggetto di affidamento in convenzione;
 - b) Allegato 2: "Capitolato generale" nel quale è disciplinata la procedura di affidamento, l'oggetto del contratto, la sua forma e le sue clausole ritenute essenziali, nonché le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base.
 - c) Allegato 3: "Schema di convenzione";
6. di dare atto che in attuazione degli indirizzi disposti con deliberazione della Giunta Comunale n. 17 del 04/02/2021:
 - a) l'affidamento dei servizi balneari sarà assentita per cinque anni con decorrenza dalla stagione estiva 2022;
 - b) l'affidatario dovrà attrezzarsi e rispettare, fino alla fine dell'emergenza pandemica COVID-19, la normativa nazionale e regionale al fine di garantire la distanza interpersonale e tutte le procedure di sicurezza previste dalla normativa vigente;
 - c) i servizi balneari estivi richiesti dal Comune di Civitavecchia sulla spiaggia libera con servizi del Pirgo sono:
 - servizio di sorveglianza e salvataggio ai bagnanti secondo le disposizioni impartite dalla Capitaneria di Porto di Civitavecchia all'articolo 9 dell'Ordinanza di sicurezza balneare vigente n. 58 del 28/04/2017. Il servizio di assistenza e salvataggio deve essere assicurato durante l'orario di balneazione e per tutta la durata della stagione balneare come disposto nell'Ordinanza Balneare vigente emessa dal Comune di Civitavecchia, assumendone le relative responsabilità e comunque iniziare improrogabilmente entro il 15 giugno e terminare non prima del 15 settembre;
 - servizio di pulizia giornaliera della spiaggia del Pirgo e raccolta differenziata dei rifiuti, con posizionamento di isole ecologiche amovibili sull'arenile e successivo conferimento secondo il calendario per la raccolta differenziata disposto con Ordinanza Sindacale;
 - rimessa in pristino e piena funzionalità, servizio gestione e pulizia dei servizi igienici pubblici comunali posti a quota arenile, garantendo l'accessibilità anche alle persone diversamente abili;
 - servizio di assistenza alle persone con difficoltà motorie e percettive (uditive, visive) e/o diversamente abili che vogliono usufruire della spiaggia e accedere al mare, garantendo uno o più percorsi di collegamento tra i vari servizi e comunque fino alla battigia, presso il quale dovrà essere predisposta una piazzola di sosta all'ombra e almeno una sedia job per l'accesso al mare. Il Comune di Civitavecchia per migliorare il servizio potrà mettere a disposizione dell'operatore economico affidatario della gestione della spiaggia attrezzature varie, che rimarranno comunque di proprietà comunale, quali a titolo esemplificativo: poltrone job e sedie-sdraio da spiaggia per diversabili, defibrillatore

- semi-automatico, passerelle in materiale plastico polipropilene per realizzare camminamenti e percorsi dedicati alle persone con difficoltà motorie;
- servizio noleggio attrezzature da spiaggia su richiesta dell'utenza, quali ombrelloni, lettini, sdraio, garantendo comunque l'accesso libero e l'uso gratuito all'arenile da parte degli utenti in quanto le aree sono destinate a spiaggia libera. E' vietato il pre-posizionamento di attrezzature balneari sull'arenile e l'organizzazione di servizi alla balneazione non può in nessun caso precludere la libera fruizione dell'arenile;
 - servizio di chiosco/bar;
 - servizio di noleggio cabine/spogliatoi, pedalò, canoe e simili (facoltativo);
 - servizio area giochi bambini (facoltativo);
 - servizio di intrattenimento musicale, nel rispetto delle ordinanze vigenti (facoltativo);
 - servizi per l'attività sportiva all'aperto (facoltativo);
 - servizi aggiuntivi migliorativi, su proposta degli operatori economici, compatibili con l'area oggetto di affidamento, nonché con le vigenti norme regolamentari in materia (facoltativo).
- d) per l'esecuzione dei servizi richiesti, nel rispetto delle Norme di Attuazione del PTPR, sarà consentito all'operatore economico affidatario della spiaggia del Pirgo di posizionare sulle aree demaniali marittime di cui trattasi strutture di facile rimozione, realizzate con materiale ecocompatibile, con le seguenti destinazioni d'uso: chiosco/bar (superficie coperta max mq. 20,00); area ombreggiata, cabine, locale primo soccorso, magazzino ricovero attrezzature (da rimuovere obbligatoriamente al termine della stagione estiva), previa acquisizione/presentazione:
- dell'autorizzazione doganale prevista dall'articolo 19 del D.Lgs. 08/11/1990, n. 374;
 - dell'autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'articolo 146 del D.Lgs. 22/01/2004, n. 42;
 - dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 24 del Regolamento del Codice della Navigazione, di cui al D.P.R. 15/02/1952, n. 328;
 - della S.C.I.A. edilizia in sostituzione del Permesso di Costruire ai sensi del D.P.R. 380/2001 e ss.mm.ii., se la permanenza sul suolo demaniale delle strutture stagionali è prevista per più di 90 giorni.
- e) per lo svolgimento delle attività di natura commerciale l'operatore economico affidatario dei servizi balneari sulla spiaggia del Pirgo sarà tenuto alla presentazione della SCIA al SUAP di Civitavecchia come disposto dall'art. 55 della L.R. 13/2007 come modificato dall'art. 6 della L.R. 8/2015;
- f) l'operatore economico affidatario dei servizi balneari sulla spiaggia del Pirgo è tenuto a rimborsare il Comune di Civitavecchia dei maggiori oneri corrisposti a titolo di canone erariale e imposta regionale per le occupazioni stagionali con i manufatti amovibili necessari all'espletamento dei servizi balneari, quantificati, per la stagione balneare 2022, rispettivamente nella misura minima prevista dall'art. 09 del Decreto Interministeriale del 19/07/1989 e fissato con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Direzione Generale dei Porti n. 500 del 14/12/2021 in €. 2.698,75 da aggiornare per ogni anno successivo secondo quanto disposto dall'annuale decreto Ministeriale. In merito all'imposta regionale (pari al 15% del canone demaniale ai sensi dell' art. 6 co. 4 L.R. n.

2/2013), come evidenziato dalla Regione Lazio con nota prot.7542 del 01/02/2021, la stessa non è dovuta per il triennio 2021-2023;

g) saranno a carico dell'operatore economico affidatario dei servizi balneari sulla spiaggia del Pirgo gli oneri per allacci idrici, fognari, elettrici e spese delle relative utenze, ripristino piena funzionalità dei bagni già esistenti comprese le eventuali spese di autospurgo e di riparazione dei bagni e dell'impianto di sollevamento a servizio degli stessi, nonché gli oneri per la realizzazione, posizionamento e rimozione delle strutture amovibili stagionali necessarie all'espletamento dei servizi richiesti;

7. di dare atto che l'aggiudicazione avverrà a favore dell'operatore economico che sarà risultato miglior offerente;

8. di precisare, ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs. 267/2000 che:

a) il fine che si intende perseguire è quello di assicurare, durante le stagioni balneari 2022-2026, i servizi balneari estivi sulla spiaggia libera con servizi del Pirgo in concessione al Comune di Civitavecchia;

b) l'oggetto del contratto è l'affidamento ai sensi dell'art. 45 bis del Codice della Navigazione, tramite convenzione di cui all'articolo 7 comma 1 lettera a) del Regolamento Regionale 12 agosto 2016, n. 19, della gestione dei servizi connessi alla balneazione sulla spiaggia libera con servizi del Pirgo in concessione al Comune di Civitavecchia;

c) l'affidamento in convenzione della gestione dei servizi balneari sulla spiaggia libera con servizi del Pirgo è a costo zero per il Comune di Civitavecchia. Tutti gli oneri per spese personale e per l'espletamento dei servizi richiesti saranno a carico dell'operatore economico convenzionante e sono considerati compensati dall'attività di noleggio di attrezzature da spiaggia su richiesta dell'utenza e dall'attività di chiosco/bar;

d) la sottoscrizione della convenzione avverrà sulla base del modello di cui all'Allegato A parte integrante al Regolamento Regionale 12 agosto 2016, n. 19 in bollo e registrata con imposta a carico dell'operatore economico gestore, nella misura vigente al momento della registrazione stessa;

9. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del Decreto Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

10. di disporre la pubblicazione della presente determinazione sui canali di comunicazione istituzionale in rispetto alla vigente normativa in materia di pubblicità e trasparenza amministrativa;

11. di dare atto che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro sessanta giorni dalla pubblicazione ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla pubblicazione.

Il Dirigente

IORIO GIULIO / ArubaPEC S.p.A.
(Atto firmato digitalmente)